

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Giovedì 13 febbraio 2003

332^a e 333^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 9,30

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di agricoltura (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) – *Relatore* RONCONI (*Relazione orale*). **(1599)**

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000. **(1152)**

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità (*Approvato dalla Camera dei deputati*). **(1996)**
– Relatore BALBONI (*Relazione orale*).
3. Deputati BOATO ed altri; PISCITELLO ed altri; PISAPIA; ZANETTIN ed altri; BERTINOTTI ed altri. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) – Relatore MAFFIOLI (*Relazione orale*). **(1472)**
4. Modifica dell'articolo 51 della Costituzione (*Approvato dalla Camera dei deputati in seconda deliberazione*) (*Seconda deliberazione del Senato*) (*Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato*) – Relatrice IOANNUCCI (*Relazione orale*). **(1213-B)**

alle ore 17

- I. **Interpellanza n. 301, ai sensi dell'articolo 156.bis del Regolamento, sull'ineleggibilità di Consiglieri regionali** (*testo allegato*).
- II. **Interpellanze e interrogazioni** (*testi allegati*).

**INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS DEL REGOLAMEN-
TO, SULLE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPAT-
TIBILITÀ DEI CONSIGLIERI REGIONALI DEL LAZIO**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI. – *Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali.* – Premesso che:

(2-00301 p.a.)
(30 gennaio 2003)

con delibera n. 62 del 4 luglio 2001 il Consiglio regionale del Lazio approvava il nuovo Regolamento;

l'articolo 116 del predetto Regolamento disponeva la sospensione delle procedure di esame delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri regionali in corso, fino alla data di entrata in vigore della apposita legge;

tale norma regolamentare è stata annullata per la sentenza del 19 dicembre 2002, n. 10132, del TAR del Lazio emessa a seguito del ricorso proposto dall'architetto Sodano, primo dei non eletti al Consiglio regionale del Lazio nella consultazione del 2000 nella lista dei Democratici, che invocava l'attivazione delle procedure di contestazione nei confronti dell'on. Simone Gargano, in quanto egli rivestiva, alla data del ricorso, la carica di assessore alla mobilità del Comune di Roma;

all'on. Gargano, proprio in virtù della sussistenza della citata norma regolamentare (art.116), il Consiglio regionale non contestava la presunta incompatibilità, nei termini di legge, impedendogli di fatto l'esercizio del diritto di opzione, costituzionalmente garantito;

solo dopo la notifica della sentenza del TAR del Lazio (sentenza intervenuta circa un anno dopo le dimissioni dell'on. Simone Gargano e cioè il 10 dicembre 2002 dalla carica di assessore alla mobilità del Comune di Roma) il Consiglio regionale attivava le procedure previste dall'art. 10 del Regolamento, i cui effetti erano temporaneamente sospesi dal più volte citato articolo 116;

la Giunta delle Elezioni in data 29 gennaio 2003, ignorando le procedure in corso, non avendo mai invitato l'on. Gargano ad optare come previsto dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, articolo 7, e dall'articolo 10, comma 6, del Regolamento regionale, con interpretazione autonoma ed arbitraria, ha votato a maggioranza la surroga del consigliere Gargano in palese contrasto con l'iniziativa intrapresa dal Presidente del Consiglio regionale, ed in spregio delle garanzie previste dalla legge,

si chiede di sapere se i Ministri dell'interno e per gli affari regionali intendano disporre urgenti iniziative per il ripristino della legalità all'interno del Consiglio regionale del Lazio al fine d'impedire che provvedimenti *contra legem* possano vanificare le scelte degli elettori ed il sistema delle garanzie previste dalla vigente legislazione.

INTERROGAZIONE SULLA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE DI MESTRE

FABRIS. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che in data 1° agosto 1996 venne firmato un Accordo di programma tra la Presidenza del Consiglio e la regione Veneto in cui, tra l'altro, venivano previste le procedure per il superamento del nodo stradale di Mestre coinvolgendo le concessionarie autostradali interessate;

(3-00405)
(11 aprile 2002)

considerato:

che nel rinnovo delle concessioni alle Società autostradali Padova-Venezia Spa, Autostrade Spa, Autovie Venete Spa venne posta la clausola che le stesse si sarebbero fatte carico *pro quota* degli oneri finanziari, da quantificare, necessari alla realizzazione del Passante di Mestre;

che in due successive riunioni tenutesi in data 5 febbraio 1999 e 26 ottobre 1999 presso l'ANAS di Mestre tra tutti gli Enti locali interessati, le Amministrazioni centrali e periferiche e i Ministeri competenti venne deciso, su proposta del Presidente della regione Veneto Galan, che per superare i contrasti locali tra quanti volevano la soluzione di superficie (passante) e quanti volevano la soluzione in tunnel per risolvere il nodo di Mestre si demandava la scelta tra le due soluzioni ad una apposita Commissione da costituire a cura del Ministero dei lavori pubblici, sancendo l'impegno di tutti gli interessati ad accettare la soluzione individuata dalla Commissione;

che l'apposita Commissione nominata dal ministro *pro tempore* Nesi individuò quale unica soluzione la realizzazione del tunnel sotto il sedime dell'attuale tangenziale di Mestre;

che successivamente a tale indicazione il Presidente della regione Veneto per due anni, anche contro il parere favorevole alla soluzione del tunnel espresso da ampi settori della sua maggioranza in Consiglio Regionale, si oppose all'avvio delle procedure necessarie alla realizzazione dell'opera per evidenti motivi di calcolo politico in vista delle elezioni generali del 2001, negando così la proposta da lui avanzata nelle citate riunioni presso l'ANAS di Mestre e sostenendo la necessità di realizzare la soluzione in superficie;

che lo stesso presidente Galan, smentendo nuovamente se stesso, il 9 agosto 2001 firmò l'Accordo Quadro sulle infrastrutture tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Veneto, in cui è prevista la realizzazione del tunnel ma anche del passante in superficie per superare il nodo di Mestre;

che l'Accordo Quadro del 9 agosto 2001, nel non scegliere tra le soluzioni tunnel e passante di Mestre, sembra finalizzato a coprire più le incertezze e i calcoli passati di natura politica del Presidente della regione Veneto che ad individuare l'opera che da un punto di vista economico e della tempistica sia più agevolmente realizzabile, considerato anche il fatto

che l'attuale Ministro delle infrastrutture fu uno dei tecnici che sostenne, mentre la Commissione nominata dal ministro Nesi adempiva al proprio compito, l'opportunità di privilegiare la soluzione tunnel per Mestre;

che tale compromesso politico provoca come conseguenza almeno il raddoppio dei costi previsti fin dall'intesa firmata nell'agosto del 1996, obbligando le concessionarie autostradali interessate ad una pesantissima, in termini di oneri finanziari, revisione dei propri piani finanziari allora imprevedibile, dato che la discussione tra il concedente ANAS e le concessionarie stesse aveva sempre riguardato una (passante) o l'altra (tunnel) soluzione;

che nell'ultima legge finanziaria della regione Veneto è stato previsto l'aumento del 10 per cento del bollo auto e dello 0,5 per cento dell'aliquota IRPEF a carico dei veneti per finanziare, secondo la maggioranza, anche le opere infrastrutturali necessarie, tra cui il superamento del nodo di Mestre;

che lo scorso 5 aprile l'Amministratore Delegato di Autovie Venete Spa ha dichiarato che nel nuovo Piano Finanziario, approvato dall'Assemblea della Società, si è dovuto prevedere un graduale aumento, sino al 32 per cento in più, delle tariffe dei pedaggi autostradali al fine di affrontare i pesanti oneri finanziari derivanti dall'Accordo Quadro del 9 agosto 2001 recepito dalla Delibera CIPE del 21 dicembre 2001;

che in data 9 aprile 2002 l'ANAS ha valutato il Piano economico-finanziario e il progetto preliminare per il passante Mira-Quarto d'Altino per un costo stimato di 660 milioni di euro da finanziare interamente a carico dei privati, cioè le tre concessionarie autostradali precedentemente indicate, ma non è stata in grado, a causa dell'irrisolto contenzioso con la Commissione UE, di emanare il provvedimento di estensione delle concessioni, elemento essenziale per attivare realmente le opere necessarie al superamento del nodo di Mestre;

che in ogni caso, anche alla luce di queste ultime preoccupazioni espresse dall'ANAS in ordine alla estensione della concessione, sembra ancor più improbabile che in caso di assenso da parte della Commissione UE all'estensione della durata della concessione la stessa possa riguardare l'insieme delle due opere previste dall'Accordo Quadro dell'agosto del 2001,

si chiede di sapere:

se il Governo, nel momento in cui ha firmato l'Accordo Quadro sulle infrastrutture con la regione Veneto, abbia valutato bene quale ricaduta in termini di maggiori costi, per un eventuale aumento dei pedaggi, comporti a carico dei cittadini e delle imprese la mancata scelta tra le soluzioni previste per il superamento del nodo di Mestre;

se il Governo abbia intenzione di continuare a sostenere la realizzazione in contemporanea delle due infrastrutture previste per il superamento del nodo di Mestre, preso atto che le concessionarie interessate risulta abbiano dichiarato nell'incontro dello scorso 9 aprile presso l'ANAS di aver previsto nei loro Piani Finanziari solo la realizzazione del passante Mira-Quarto d'Altino;

quali siano i dati in possesso del Governo relativi ai previsti futuri flussi di traffico e i ritorni economici che giustifichino l'eventuale realizzazione in contemporanea del passante di Mestre e del tunnel sotto l'attuale tangenziale di Mestre, proprio mentre si stanno eseguendo i lavori per l'utilizzo dell'attuale corsia di emergenza della tangenziale di Mestre quale terza corsia;

quali siano le previsioni del Governo sui tempi per il concreto avvio e completamento di ognuna delle singole opere sopra richiamate;

se il Governo non ritenga di dover tornare sulle decisioni sinora assunte, indicando quali delle due opere principali individuate per il superamento del nodo di Mestre (tunnel e passante) debba e possa essere avviata e conclusa per prima, onde garantire rapidamente la realizzazione di una parte fondamentale del Corridoio europeo plurimodale n. 5, evitando di generare così una dannosa sovrapposizione di iniziative infrastrutturali sul nodo di Mestre che provocherebbero, come attestato dalla citata delibera dell'assemblea di Autostrade Venete Spa e del Consiglio regionale del Veneto in occasione dell'approvazione della legge finanziaria per il 2002, solo l'immediato aumento dei pedaggi per gli utenti e delle tasse regionali per i veneti;

quale sia l'esatto ruolo riconosciuto dall'ANAS al Consorzio per la realizzazione del passante di Mestre controllato da Autostrade Spa, Autostrade Venete Spa e Autostrada Venezia-Padova, a cui partecipano altri soggetti che non rivestono la figura di concessionario di infrastrutture di interesse pubblico.

**INTERROGAZIONE SULLA STRADA STATALE
N. 131-BIS ABBASANTA-OLBIA**

NIEDDU. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – (3-00549)
Premesso che: (18 luglio 2002)

la strada statale n. 131-*bis* Abbasanta-Olbia rappresenta un'arteria essenziale del sistema della viabilità regionale;

è stato realizzato lo spartitraffico nel tratto Nuoro-S. Teodoro, dopo anni di insistenze e pressanti richieste, motivate da numerose e ripetute tragedie con decine di decessi, conseguenti ad incidenti stradali frequentemente avvenuti per invasione della corsia opposta;

a seguito della messa in opera del citato spartitraffico vi è stata una immediata caduta dell'incidenza dei sinistri mortali nel tratto della strada statale n. 131-*bis* Nuoro-S. Teodoro;

nella tratta Abbasanta-Nuoro della strada statale n. 131-*bis* tuttora è assente il *guard rail* centrale, causa di ripetuti e frequenti incidenti gravissimi dall'esito mortale;

il costo per il *guard rail* centrale nei 60 Km nella tratta Abbasanta-Nuoro della strada statale n. 131-*bis* è stimato in 7 milioni e 746.000 euro;

il compartimento ANAS della Regione Sardegna concorda sull'urgenza del citato intervento,

si chiede di sapere quale azione il Governo intenda assumere per risolvere il problema richiamato, ovvero se non ritenga indispensabile un intervento urgente ed immediato risolutivo della causa di letale insicurezza della strada statale n. 131-*bis*.

**INTERROGAZIONE SULL'INCHIESTA RELATIVA
AGLI APPALTI PER I LAVORI SULL'AUTOSTRADA
SALERNO-REGGIO CALABRIA**

DEL TURCO, AYALA, MARINI, BORDON, ANGIUS, DE PETRIS, MARINO, MALENTACCHI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Per conoscere se presso gli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siano stati acquisiti gli atti prodotti dalla Commissione Antimafia nella precedente legislatura relativi all'inizio ed all'esecuzione dei lavori per la costruzione della terza corsia dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. (3-00728)
(20 novembre 2002)

In caso affermativo, gli interroganti chiedono di conoscere quali strumenti abbia adottato il Ministro per il controllo della trasparenza e della legalità per l'assegnazione dei lavori alle ditte concorrenti.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere se non si ritenga di discutere in Aula le iniziative da assumere dopo le indagini dell'autorità giudiziaria che hanno portato alla luce l'esistenza di un vasto quadro di corruzione che ha prodotto costi altissimi per l'esecuzione dei lavori ed intollerabili ritardi nella chiusura dei cantieri.

INTERROGAZIONE SULLA DEFINIZIONE DEI CREDITI DELLE IMPRESE ITALIANE OPERANTI IN LIBIA

D'IPPOLITO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri.* – Premesso che: (3-00539)
(10 luglio 2002)

da molti anni si protrae la situazione dei crediti delle imprese italiane che hanno operato ed operano in Libia;

si tratta di crediti riconosciuti da Enti e Compagnie governative libiche, alcuni confermati da sentenze delle stesse Corti libiche, derivanti da esportazioni di beni o da lavori eseguiti da imprese italiane, oltre cento aziende, il cui ammontare, di sola scorta capitale dell'epoca, supera gli 800 milioni di dollari;

il Governo libico, all'inizio degli anni '80, bloccò i pagamenti alle nostre imprese sostenendo l'esistenza di un contenzioso con il Governo italiano per risarcimento di danni di guerra e del periodo coloniale, circostanza già acclarata nel 1956 e successivamente sia con gli accordi Dini-Shalgam del 1998 che con quelli SACE-Governo libico del 26 ottobre 2000 con un abbuono sugli indennizzi pagati di oltre 260 milioni di dollari;

il Comitato misto italo-libico per i crediti si sarebbe dovuto riunire il 5 novembre 2001 a Roma per definire le modalità di pagamento, incontro non avvenuto per defezione della delegazione libica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intraprendere iniziative, ed eventualmente quali, per sollecitare il Governo libico ad onorare gli impegni assunti, al fine di salvaguardare i diritti ed evitare ingiustificati collassi alle medie e piccole imprese italiane.

INTERPELLANZA SULLA DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI DA PARTE DI UN GRUPPO SINDACALE PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PERUZZOTTI, VANZO, MORO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che: (2-00261)
(6 novembre 2002)

secondo quanto risulta agli interpellanti un Gruppo sindacale, probabilmente di area politica di sinistra, accreditato al Ministero degli affari esteri, avrebbe tappezzato le bacheche del Dicastero con volantini che informavano sull'iniziativa organizzata da un «Comitato parlamentare» aderente ai «Girotondi per la democrazia di Roma» che in data 23 ottobre 2002 avrebbe organizzato una «Lezione Popolare» sulla legge Cirami;

il contenuto dei volantini (lasciati in bacheca per circa una settimana) faceva riferimento alla distribuzione di ulteriori volantini sulla «legge della vergogna», che «i parlamentari» avrebbero distribuito durante la manifestazione;

considerato che:

il sindacato ha il solo compito di difendere i diritti del lavoratore ad esso associato;

le bacheche poste all'interno delle Pubbliche Amministrazioni (così come previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento») possono essere utilizzate esclusivamente per comunicazioni interne e, in ogni caso, per questioni relative al personale,

si chiede di sapere:

se non si intenda accertare la veridicità dei fatti espressi in premessa e, nel caso, se non si ritenga opportuno stigmatizzare l'inconsueto ruolo assunto da un sindacato all'interno di un'amministrazione statale, poiché, senza esserne legittimato, avrebbe svolto attività propagandistica a favore di una parte politica, ledendo persino la dignità di due Assemblee legislative che, con la partecipazione di tutte le componenti politiche, di maggioranza e di opposizione, hanno «discusso, modificato e votato la famigerata legge Cirami»;

se non si intenda verificare il ruolo svolto, in questa vicenda, dal Capo Unità Relazioni Sindacali che, nella sua veste di coordinatore «super partes», avrebbe dovuto quantomeno vigilare, procedendo alla rimozione dei volantini in parola dalle bacheche.

**INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONE
SULLA VICENDA DEL CITTADINO SIRIANO
SAID AL SAKRI**

I. Interpellanza

GUERZONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* – Posto che: (2-00285)
(20 dicembre 2002)

molte inquietudini e preoccupazioni anche a livello internazionale sono insorte a seguito della notizia secondo la quale il cittadino siriano ing. M. Said Al Sakri, con la moglie e i loro quattro figli di età compresa tra i due e gli undici anni, dopo essere stato trattenuto presso un aeroporto italiano durante i diversi giorni da agenti di pubblica sicurezza, sarebbe, di seguito, stato espulso insieme ai famigliari, con accompagnamento a Damasco;

Amnesty International tra l'altro ha attivato una «urgent action» sull'espulsione dall'Italia del soprannominato cittadino e dei suoi famigliari, poiché egli risulterebbe in patria oggetto di un procedimento giudiziario da parte di un tribunale speciale, che potrebbe sfociare in una sentenza di morte, e ciò in forza di una legge liberticida e antidemocratica, assunta dal regime dominante in quel Paese per contrastare e combattere ogni opposizione politica;

quanto accaduto è di estrema gravità poiché, oltre ad essere foriero di una possibile condanna a morte e di pesanti persecuzioni ai danni dei cittadini siriani già nominati, contrasta apertamente con l'art. 10 della Costituzione oltre che con convenzioni e trattati internazionali, firmati dall'Italia, che garantiscono il diritto di asilo e non consentono espulsioni per rimpatrio di persone a rischio di essere giustiziate o perseguitate gravemente con la negazione dell'esercizio di diritti umani e civili fondamentali,

si chiede di sapere:

come sia potuto accadere che l'ing. M. Said Al Sakri ed i suoi famigliari, solo di transito in Italia, provenienti dall'Iraq, non abbiano avuto la possibilità di recarsi in Marocco dove erano diretti, secondo i biglietti di viaggio in loro possesso;

come mai le indagini compiute dalla pubblica sicurezza durante il trattenimento dei cittadini siriani, che si sono concluse con l'espulsione con l'accompagnamento a Damasco, non abbiano fatto riscontrare che l'ing. M. Said Al Sakri era un cittadino passibile, con il rimpatrio, di pena di morte o comunque di gravi persecuzioni anche a carico dei famigliari;

come si possa affermare che l'ing. M. Said Al Sakri e la sua famiglia non hanno richiesto asilo politico durante il loro trattenimento in Italia da parte della pubblica sicurezza se, come risulta, l'ufficio di Polizia

interessato in quei giorni non ha mai potuto disporre di un interprete di arabo che avrebbe tra l'altro consentito di contattare o di essere contattati da parenti ed amici dei cittadini siriani ivi trattenuti, residenti in Italia ed in Europa;

se, anche a seguito di quanto accaduto, non si ritenga di avviare subito l'esame e l'approvazione di norme organiche sull'asilo, di cui l'Italia, unico Paese in Europa, ancora manca, a partire dai numerosi disegni di legge pendenti da tempo presso le aule parlamentari, presentati da esponenti della maggioranza e dell'opposizione;

se non si ritenga necessario, in attesa dell'approvazione di una normativa organica sull'asilo, apportare modifiche urgenti alla «legge Bossi-Fini» o indirizzare circolari ministeriali interpretative alla pubblica sicurezza, qualora ciò fosse ritenuto utile ad impedire che quanto avvenuto possa ripetersi;

se non si ritenga necessario assumere iniziative verso il governo della Siria per evitare che l'ing. M. Said Al Sakri sia giustiziato e che la sua famiglia venga sottoposta a persecuzioni, disponendosi al tempo stesso a richiedere che la famiglia siriana possa avere asilo politico in Italia.

II. Interrogazione

TOIA. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* – Premesso che: (3-00789)

il giorno 28 novembre 2002 Muhammad Sa'id al-Sakhri, sua moglie Maysun Lababidi e i loro quattro figli, sono stati costretti dalle autorità italiane a rientrare in Siria e che da allora non si hanno più loro notizie; (19 dicembre 2002)

Muhammad Sa'id al-Sakhri e la sua famiglia sono arrivati all'aeroporto di Milano il 23 novembre, provenienti da Baghdad – dove la coppia aveva vissuto in esilio per 11 anni – via Amman. All'arrivo in Italia hanno chiesto asilo politico. Secondo il loro avvocato, cui è stato impedito di incontrarli, le autorità italiane hanno rifiutato la loro richiesta di asilo senza neanche sottoporli alla procedura dell'intervista e, il 28 novembre, li hanno costretti a rimpatriare in Siria;

a causa della sua opposizione al governo siriano, Muhammad Sa'id al-Sakhri rischia di subire maltrattamenti e torture, in questi casi regolarmente praticati in Siria;

l'interrogante considera il rimpatrio forzato in Siria, senza un esame della richiesta di protezione nell'ambito di una procedura d'asilo equa, completa e soddisfacente, una violazione del principio del diritto internazionale, vincolante per tutti gli Stati, di *non-refoulement* che proibisce il rimpatrio forzato di una persona in un paese nel quale la sua vita o la sua libertà sarebbero in pericolo;

l'Italia è uno Stato parte della Convenzione sullo *status* dei rifugiati e della Convenzione contro la tortura e gli altri trattamenti o pene crudeli, che proibiscono espressamente il rimpatrio forzato in circostanze del genere,

si chiede di sapere:

i motivi per cui a Muhammad Sa'id al-Sakhri e alla sua famiglia sia stato impedito l'accesso a una procedura d'asilo equa e soddisfacente e quelli per cui è stato violato il principio del diritto internazionale del *non-refoulement*;

se il Governo sia a conoscenza delle condizioni in cui attualmente vivono Muhammad Sa'id al-Sakhri e i suoi familiari;

se e quali iniziative il Governo intenda intraprendere per assicurare che i diritti di Muhammad Sa'id al-Sakhri e della sua famiglia siano pienamente ripristinati: tali diritti comprendono quello di non essere sottoposti a torture e trattamenti o pene crudeli, inumani e degradanti; quello di essere informati sulle ragioni dell'arresto e poter contestare la legalità del provvedimento; quello della presunzione d'innocenza; quello di poter avere accesso all'assistenza legale di un avvocato; quello di poter comunicare e ricevere visite da familiari e amici.

INTERROGAZIONI SULLA REALIZZAZIONE DI UN INCENERITORE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ACERRA

SODANO Tommaso. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che: (3-00531)
(3 luglio 2002)

ad Acerra, comune della provincia di Napoli, nei giorni scorsi si sono svolte imponenti manifestazioni, con la partecipazione di più di ventimila cittadini, contro la decisione di costruire un inceneritore nel territorio comunale;

ad Acerra le molteplici espressioni della società civile, dalle forze politiche, alla Chiesa, alle associazioni ambientaliste, si sono dichiarate contrarie alla scelta della localizzazione in loco dell'inceneritore;

nell'area di Acerra c'è una situazione preoccupante dal punto di vista ambientale, con bidoni di rifiuti tossici rinvenuti in discariche abusive in aree agricole e chiusura dei pozzi per uso irriguo, con ordinanza sindacale, a causa di inquinamento delle falde acquifere;

nell'area territoriale che va da Acerra a Marigliano è stata accertata la presenza di diossina nel latte di greggi di pecore; a seguito di ciò è stata emessa un'ordinanza sindacale dei sindaci della zona che vieta il pascolo sull'intera area degli ovini;

nell'anno 1999, da quanto si apprende da denunce avanzate da consiglieri regionali campani, la Commissione del Ministero dell'ambiente aveva dato l'assenso alla costruzione di un termovalorizzatore in modo irrituale senza esprimere una valutazione di impatto ambientale compiuta. La Commissione del Ministero dell'ambiente dette l'assenso con un punteggio di 4,2, su un massimo di 10,

si chiede di sapere:

quali siano stati gli elementi d'analisi che indussero nel 1999 la Commissione del Ministero dell'ambiente a dare parere favorevole per la costruzione del termovalorizzatore, visto che il punteggio assegnato risulta essere stato di soli 4,2, su un massimo di 10;

se non si ritenga che il punteggio di soli 4,2 su un massimo di 10 non sia troppo basso per determinare il responso di compatibilità di impatto ambientale;

se non si ritenga, alla luce dei nuovi fenomeni d'inquinamento ambientali emersi in questi mesi nell'area acerrana, di predisporre un nuovo accertamento di valutazione d'impatto ambientale, per verificare la compatibilità della costruzione di un inceneritore sull'area territoriale menzionata.

SODANO Tommaso. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che: (3-00834)
(29 gennaio 2003)

nella interrogazione 3-00531 del 3 luglio 2002 si chiedeva al Ministro di predisporre eventualmente un nuovo accertamento di valutazione di impatto ambientale in considerazione degli elementi di gravissima compromissione ambientale che hanno caratterizzato il territorio di Acerra interessato alla costruzione dell'inceneritore;

nulla è stato predisposto per la bonifica dei siti contaminati, con discariche abusive e bidoni tossici rinvenuti in zone agricole;

permane il sequestro di pozzi ad uso irriguo perdurando il grave livello di inquinamento riscontrato;

la valutazione di impatto ambientale risale al 1999 ed esprime un parere favorevole definendo l'impianto di termovalorizzazione (inceneritore) da costruire nel comune di Acerra «non particolarmente evoluto da un punto di vista delle tecnologie utilizzate, un modo diplomatico per non dire obsoleto, tanto è vero che il punteggio assegnato fu di soli 4,2 punti su un massimo di 10»;

sono passati quattro anni da allora con un peggioramento delle condizioni ambientali e le conseguenze dell'ulteriore inadeguatezza dell'impianto;

nonostante gli allarmi e le contestazioni popolari che hanno visto 20.000 cittadini manifestare per la città, nella giornata del 27 gennaio 2003 il Commissario di Governo aveva dato il via all'inizio dei lavori e solo le mobilitazioni spontanee dei cittadini hanno impedito che ciò avvenisse;

attualmente c'è un presidio democratico presso l'area interessata alla costruzione dell'inceneritore,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di riferire sulla vicenda con urgenza nell'Aula del Senato.

INTERROGAZIONE SULLA VARIAZIONE DELL'ELENCO DELLE SPECIE CACCIABILI

MANFREDI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che: (3-00759)
(4 dicembre 2002)

la recente approvazione della legge, che disciplina il regime di caccia in deroga a specie selvatiche espressamente indicate, non ha affrontato lo spinoso problema del colombo di città e sembra non consentire alcun intervento nei confronti delle popolazioni di colombi che infestano molti comuni che non dispongono di validi strumenti per affrontare il grave problema;

da parte della provincia di Asti si è attivato da tempo un progetto finalizzato al riconoscimento dello *status* di animale selvatico per questa specie, oggi considerata ancora domestica in corso di inselvatichimento;

in effetti, l'iniziativa della provincia di Asti sembra non collidere con quanto previsto dall'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recita: «Fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della presente legge, le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato naturale sul territorio nazionale»,

l'interrogante chiede di sapere se, in applicazione del disposto di cui all'articolo 18, terzo comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, non si ritenga di avviare il procedimento di variazione dell'elenco delle specie cacciabili valutando la possibilità di inserirvi il colombo di città.